

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	ERRATA CORRIGE	5
Missioni valevoli nella seduta del 2 marzo 2004	3	Interrogazioni	6
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 – Grave incidente ambientale in uno stabilimento di Civitanova Marche – Macerata)	6
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 – Rischi connessi all'inoculazione nei bambini di vaccini contenenti sali di mercurio)	7
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 3 – Controlli sui centri di ricovero per anziani)	7
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 4 – Iniziative del Governo per risolvere la questione delle somme indebitamente percepite da pensionati INPS) .	8
Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina	5	(Sezione 5 – Iniziative del Governo per prevenire gli infortuni sul lavoro)	9
Atti di controllo e di indirizzo	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Attuazione di un programma di sviluppo industriale da parte della società Investiacatania)	10	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	24
Disegno di legge n. 4644	12	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	27
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	12	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	29
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	23	(Sezione 7 – Proposte emendative presentate all'articolo unico del disegno di legge)	51
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	23		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nan, Angela Napoli, Pecoraro Scania, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoc-

chi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scania, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 1° marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GAMBINI: «Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale» (4765).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 febbraio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2701. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione» (*approvato dal Senato*) (4761).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (4728) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

VII Commissione (Cultura):

ANNUNZIATA: « Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Cava de' Tirreni » (4280) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede di controllo, collegio III, costo del lavoro — con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione n. 5/CONTR./CL delle sezioni riunite in sede di controllo riguardante i contratti integrativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione dal ministro dell'economia
e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2004 », predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 3-*bis*).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Annunzio di atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, dal 10 al 29 febbraio 2004 sono stati pubblicati i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 1/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 2/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Par-

lamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 3/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 4/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Santo Castiglione a Presidente dell'Autorità portuale di Catania (93).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 febbraio 2004 a pagina 4, seconda colonna, sedicesima e diciassettesima riga, deve leggersi: « Modifica all'articolo 92 » e non « Modifica all'articolo 59 » come stampato.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Grave incidente ambientale in uno stabilimento di Civitanova Marche – Macerata)

A)

CALZOLAIO, PAOLA MARIANI e GIACCO. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere – premesso che:

domenica 13 aprile 2003, alle ore 14, dalla fabbrica Ica – Industria chimica adriatica – sita nella zona industriale B nei pressi della città alta di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è levata, a seguito di un grave incendio, una densa e acre nuvola di fumo;

l'Ica, attiva dal 1971, produce vernici per legno, prodotti per nautica, diluenti e collanti;

detto fumo ha provocato delle precipitazioni solide nerastre nel territorio circostante;

l'incendio ha interessato gran parte dell'azienda, colpendo anche locali di stoccaggio di materiale infiammabile e tossico;

a causa della direzione dei venti, la nube si è orientata verso sud rispetto all'abitato, mettendo prima a rischio il vicino ospedale e raggiungendo in serata la città di Fermo (Ascoli Piceno);

l'attività della fabbrica era ferma per pausa settimanale da sabato 12 aprile 2003, alle ore 12;

nei pressi della fabbrica si segnalano diverse abitazioni;

da qualche mese l'Ica ha avviato le procedure di trasferimento nella zona industriale A della stessa città, prevista come definitiva per il mese di settembre 2003;

la stessa azienda era stata interessata in passato (circa dieci anni fa) da un incidente simile a quello in questione;

le inalazioni dei gas sprigionati dall'incendio hanno provocato irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi di diversi cittadini, che si sono rivolti alle strutture sanitarie pubbliche;

in serata il comune di Civitanova Marche allertava la cittadinanza della pericolosità della nube, invitando a rimanere in casa e a sigillare porte, finestre e eventuali altre vie di ricambio d'aria;

la cittadinanza limitrofa lamenta frequenti cattivi odori provenienti da detta fabbrica;

la stessa azienda riveste un rilevante ruolo nel tessuto produttivo e occupazionale del maceratese, contando circa 160 dipendenti, oltre 7000 clienti e un fatturato di 45 milioni di euro –;

quale sia la reale consistenza numerica dei malesseri accusati dalla popolazione e di quali gravità;

quali siano stati i sistemi di sicurezza presenti all'interno della fabbrica;

quale sia la composizione del fumo sprigionato e delle particelle precipitate al suolo;

quali misure intendano avviare per bonificare eventuali zone agricole e abitate contaminate da detto precipitato;

quali misure stia prendendo il Governo per migliorare le condizioni di sicurezza delle fabbriche a rischio;

se la ditta in questione sia soggetta all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (cosiddetta « legge Seveso »), e, nel caso in cui lo fosse, se siano state rispettate le regole previste dalla normativa, sia all'interno che all'esterno del fabbricato;

quando e come il Governo intenda dare piena attuazione al decreto legislativo n. 334 del 1999. (3-02196)

(15 aprile 2003)

(Sezione 2 – Rischi connessi all'inoculazione nei bambini di vaccini contenenti sali di mercurio)

B)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

molti vaccini obbligatori in età pediatrica, allo scopo di evitare la formazione di muffe, contengono sali di mercurio (tiomersale), più volte messi sotto accusa per i possibili rischi per la salute;

nel 1999 la *Food and drug administration* ha accertato che la quantità di mercurio nei vaccini supera la soglia di sicurezza, tanto che gli USA hanno messo al bando i vaccini che lo contengono;

allo stesso modo si sono comportati molti Paesi d'Europa;

per quanto riguarda l'Italia, un decreto ministeriale del 13 novembre 2001 stabiliva che le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto ritirarli dal commercio entro il 30 giugno 2003;

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2003 è stato pubblicato un decreto con cui

si invitano le case farmaceutiche ad aggiornare quanto prima i prodotti in questione, ancora ampiamente e pericolosamente presenti negli ambulatori e nelle farmacie;

si tratta, di fatto, di una proroga *sine die* della possibilità per le case farmaceutiche di adeguarsi alla normativa in vigore, nonostante diversi studi scientifici a livello internazionale mettano in relazione detti vaccini con alcuni gravi rischi, tra cui la paralisi nervosa e muscolare —:

quali siano i motivi che hanno indotto alla proroga;

se non ritenga assolutamente inaccettabile il rischio delle possibili gravi patologie a danno dei bambini forzatamente sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie rispetto agli interessi delle case farmaceutiche, che intendono smaltire le loro scorte prima d'immettere sul « mercato » vaccini meno pericolosi;

come intenda informare la popolazione, in particolare i genitori, circa i rischi connessi per i loro figli all'inoculazione di vaccini contenenti sali di mercurio e metterli nella condizione di scegliere prodotti che ne siano privi. (3-02501)

(9 luglio 2003)

(Sezione 3 – Controlli sui centri di ricovero per anziani)

C)

LUCCHESI. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una recente indagine ha messo in evidenza che dietro molti centri di ricovero per anziani si cela un vero e proprio *business*, a scapito della sicurezza igienica e alimentare degli stessi degenti;

occorre esperire una severa azione repressiva nei confronti di quanti si arricchiscono attraverso queste speculazioni;

sino ad ora, è mancato un vero programma di controlli —:

se ritengano di adottare le opportune iniziative normative per istituire uno speciale nucleo di controllo dei carabinieri e per prevedere, in caso di mancato rispetto della normativa, sanzioni pecuniarie più severe ed anche la chiusura delle strutture non in regola. (3-02658)

(16 settembre 2003)

LUCCHESI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

è da tenere in debita considerazione quanto si è verificato in alcuni centri di assistenza e ricovero anziani in provincia di Roma, dove i ricoverati hanno subito vere violenze e sopraffazioni da parte di gestori senza scrupolo, che hanno destato vivo allarme nell'opinione pubblica —:

se non intenda, in accordo con gli altri enti competenti, promuovere un monitoraggio sulla situazione di tutti i centri di assistenza e ricovero per anziani in ogni parte d'Italia, che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere sistematicamente e periodicamente sottoposti ad opportuni controlli da parte degli organi preposti. (3-03069)

(16 febbraio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative del Governo per risolvere la questione delle somme indebitamente percepite da pensionati INPS)

D)

GRANDI, ZANOTTI e OTTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'Inps sta procedendo, con trattenuta sulle pensioni, a fare rientrare somme che sono state percepite in eccedenza da molti pensionati, in particolare dal 1° gennaio 2001;

i sindacati pensionati nazionali hanno chiesto di sospendere questa iniziativa, come del resto è stato fatto con sanatoria fino al 31 dicembre 2000, sia pure solo fino a 16 milioni di vecchie lire di reddito;

la richiesta di restituzione di somme avviene anche per fasce sociali con livelli di reddito di poco superiori al livello di povertà;

la richiesta di restituzione è rivolta, più in generale, ad una fascia sociale come i pensionati, che non sono in grado di assorbire tagli pari ad almeno un quinto della pensione;

questa iniziativa contrasta gravemente con i sedici condoni fiscali decisi con legge in questa fase, per di più, a costi estremamente bassi, mentre ai pensionati viene chiesta la restituzione integrale e rapida delle somme —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e, in particolare, del fatto che nella regione Emilia Romagna sono circa 40.000 i pensionati interessati e, in particolare, a Bologna sono alcune migliaia;

se il Ministro interrogato non intenda attivarsi per l'adozione di un provvedimento normativo utile a realizzare una sanatoria e, comunque, a risolvere a costi almeno pari a quelli dei condoni il problema delle somme dovute e — ove questo fosse varato — per chiedere all'Inps di bloccare le richieste di restituzione delle somme ai pensionati. (3-02050)

(10 marzo 2003)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nella mattinata del giorno 12 marzo 2003 a Catania alcune centinaia di pensionati hanno simbolicamente occupato la direzione centrale dell'Inps;

l'iniziativa era stata indetta dalle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil per protestare contro il recupero degli indebiti che colpiscono e penalizzano i pensionati più deboli;

nella sola Catania il problema interessa circa 8.000 pensionati, una cifra socialmente rilevante;

il Governo, fino ad ora, ha dimostrato una totale insensibilità rispetto alle richieste avanzate a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali, anche rispetto ad eventuali sanatorie o rateizzazioni in senso più favorevole ai pensionati —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di risolvere il problema degli indebiti Inps e di tutelare le fasce deboli dei pensionati, come richiesto dalle organizzazioni sindacali. (3-02065)

(12 marzo 2003)

CUSUMANO e MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la situazione degli indebiti pensionistici, derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha provocato, in seguito a lettere inviate a un notevole numero di pensionati, consistenti decurtazioni dell'importo della pensione. In Sicilia l'entità del fenomeno investe 30.907 pensionati;

le somme di cui si chiede la restituzione sono state percepite in buona fede, senza dolo;

l'accertamento è avvenuto a distanza di anni e il recupero riguarda importi che risalgono a sei anni fa: moltissimi soggetti non hanno ricevuto alcuna precedente contestazione e, vista la situazione attuale del costo della vita, è impensabile che i pensionati siano nelle condizioni di restituire le somme percepite;

sono in atto giuste proteste delle organizzazioni di patronato e sindacali,

che assistono a provvedimenti di condoni fiscali a favore dei ricchi, mentre si procede al recupero di somme minime contro i deboli, che sono poi la maggior parte dei pensionati Inps —:

quali urgenti iniziative intendano adottare per bloccare una simile paradossale situazione e garantire da parte del Governo un equo trattamento di tutti i cittadini. (3-03120)

(1° marzo 2004)

(ex 4-06090 del 16 aprile 2003)

(Sezione 5 – Iniziative del Governo per prevenire gli infortuni sul lavoro)

E)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i dati Inail relativi all'anno 2002 denunciano un positivo regresso degli infortuni sul lavoro;

i decessi sono passati dai 1.438 del 2001 ai 1.397 del 2002, con una leggera flessione del 2,8 per cento;

il dato complessivo continua, peraltro, ad essere allarmante, con quattro decessi e 2.651 infortuni al giorno;

resta enorme la spesa complessiva generata dagli incidenti, che, nel 2002, ha toccato la cifra vertiginosa di 28 miliardi di euro;

i dati esposti dall'Inail sottolineano ed evidenziano, altresì, che il rischio infortunistico nelle piccole imprese è quasi doppio rispetto al rischio nelle grandi imprese;

l'impegno del Governo, in questo settore, non può e non deve conoscere soste —:

in ragione dei dati a consuntivo esposti dall'Inail per l'anno 2002, quali siano le

considerazioni che ne ha tratto il Governo e quali siano le conseguenti iniziative che il Governo intenda assumere per confermare ed anzi accentuare i dati dell'anno 2002, che sembrano indicare una significativa inversione di tendenza. (3-02498)

(9 luglio 2003)

NESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in Italia il numero degli infortuni sul lavoro sta assumendo dimensioni sempre più grandi, essendo passato da 981.029 del 1997 a 1.029.925 nel 2001;

il numero degli infortuni mortali è anch'esso in aumento: nel 2001, 1.452 lavoratori sono morti per incidenti sul lavoro; erano stati 1.344 nel 1997;

l'Italia è il Paese d'Europa che ha il triste primato in queste sciagure, subito dopo la Spagna: nel 2001 su centomila addetti si sono avuti 5,5 morti in Spagna, 5 in Italia, 4 in Francia, 3 in Germania, 1,6 in Gran Bretagna, 3,5 nella media europea;

le vittime sono in linea generale i giovani e le donne, gli operai delle piccole imprese e gli operai « prestati » alla grande impresa, con contratti di lavoro interinale, tra i quali il rischio di infortunio è considerato - dai servizi di previdenza della azienda sanitaria locale di Milano - doppio, rispetto alla media dei lavoratori tradizionali —:

se sia a conoscenza della estrema gravità della situazione, sul piano civile e morale, e quali iniziative abbia intrapreso e quali intenda adottare per combattere una piaga che disonora il nostro Paese.

(3-03123)

(1° marzo 2004)

(ex 4-04950 del 14 gennaio 2003)

(Sezione 6 – Attuazione di un programma di sviluppo industriale da parte della società Investiacatania)

F)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nella riunione del 15 ottobre 2003, nel valutare i dati della rilevazione al 30 giugno 2003 sui programmi di sviluppo di cui all'articolo 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, ha preso atto che alcuni di essi presentano forti ritardi nell'avvio concreto di interventi sul territorio ed ha considerato che il mancato avanzamento pregiudica la realizzazione delle iniziative e degli obiettivi programmati nelle relative convenzioni;

il comitato ha ritenuto, quindi, di avviare la procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 773 del 1994 e dalle convenzioni per la revoca del finanziamento nei confronti delle società, che, decorsi due o più anni dalla data della convenzione stipulata con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, non hanno effettuato sul territorio una spesa significativa del contributo e/o hanno proposto o attivato cambiamenti dei programmi e degli assetti societari, tali da non essere più riconducibili, anche per ragioni finanziarie, ai programmi ed alle società con le finalità inizialmente approvate;

la società di sviluppo *Investiacatania spa* ha sottoscritto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali una convenzione in data 30 luglio 2001, ma a tutt'oggi non risultano effettuate spese significative per l'avvio concreto del programma, né risulta richiesta al ministero del lavoro e delle politiche sociali l'erogazione del primo anticipo —:

se sia vero che la situazione della società *Investiacatania spa*, per il grave

ritardo nell'avanzamento della spesa, è tale da compromettere l'attualità e la realizzazione dell'iniziativa, per cui sia stata avviata la procedura di revoca del finanziamento previsto dall'articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993;

quali iniziative intenda promuovere affinché la società *Investiacatania spa* provveda all'adempimento dell'obbligo di

attuazione delle misure definite nell'ambito del programma, con l'avvio concreto delle procedure di spesa del contributo ai fini della realizzazione delle specifiche azioni previste, per evitare la revoca del contributo *ex* articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993. (3-02903)

(12 novembre 2003)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali).* – 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali).* – 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi a sostegno di imprese agricole colpite da emergenze fitosanitarie*). — 1. Per far fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 02. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi a sostegno di imprese agricole operanti nelle aree colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora*). — 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amylovora*, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

3. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi per il ripristino delle normali condizioni economiche delle aziende colpite dall'epidemia di influenza aviaria*). — 1. Per il proseguimento degli interventi in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di influenza aviaria del 2000 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni interessate con decreto dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, d'intesa con le regioni medesime.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 04. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani).* — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in zone di montagna sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani).* — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da im-

prenditori agricoli operanti in comuni di zone di montagna con meno di cinquemila abitanti sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 06. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai

sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 70. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 71. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con il terzo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004 ».

2. 72. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui decreto interministeriale del 31 gennaio 2002 ».

2. 73. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: « revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento

(CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

b) all'articolo 9, comma 3, lettera c), le parole: « tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

d) all'articolo 10, comma 12, le parole: « ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

e) all'articolo 10, comma 27, lettera a), le parole: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ».

2. 66. Vendola, Russo Spina.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e nel territorio delle regioni insulari » sono soppresse.

2. 52. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « solo nel caso che siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale ».

2. 53. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « rendere noto » sono sostituite dalle seguenti: « notificare attraverso lettera raccomandata ».

2. 54. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre ».

2. 50. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « avvalendosi dell'anagrafe » sono sostituite dalle seguenti: « che risulta iscritto all'anagrafe ».

2. 55. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, infine, le seguenti: « e devono essere coerenti con il numero di vacche da latte risultanti dall'anagrafe bovina ».

2. 56. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « alla revoca del riconoscimento e » sono soppresse;

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e, in caso di ripetuta violazione, alla revoca del riconoscimento ».

2. 57. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: « non veritiero » sono aggiunte le seguenti: « e che da controlli effettuati attraverso l'anagrafe bovina presenti un numero di capi non coerenti con i quantitativi di latte commercializzato ».

2. 58. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 27, 28 e 29 le parole: «due periodi» sono sostituite dalle seguenti «tre periodi»;

b) al comma 31, le parole «dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2005».

2. 63. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 27, 28, 29 e 31 dopo le parole: «di applicazione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti «e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute»;

b) al comma 31, le parole «dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5» sono soppresse.

2. 64. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: «della regione autonoma» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura delle medesime regioni».

2. 5. La Grua.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È concessa la possibilità alla regione Sardegna di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte,

sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito della effettuazione di vaccinazione contro la *blue tongue* disposta dalle competenti strutture sanitarie.

2. 51. Marcora.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivati gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, a favore degli armatori e dei titolari di impianti di allevamento che, in dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, abbiano subito danni all'attività nel periodo 19 giugno – 19 luglio 2000».

3. 50. Franci, Rava, Marcora, Preda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. – 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito uno specifico fondo atto a garantire, anche attraverso la collaborazione e l'assistenza tecnica delle associazioni cooperative ed amatoriali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della riforma della politica comune della pesca per il Mediterraneo, nonché l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

3. 050. Franci, Rava, Marcora.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. — 1. Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito dell'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

3. 051. Franci, Rava, Marcora.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Misure creditizie per le piccole e medie imprese*). — 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta,

del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «gestito da».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. 22. Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.

(Limitatamente al comma 3).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad».

5. 10. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi

aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.

5. 050. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.

5. 051. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 052.** Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 053.** Masini, Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 10. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale ».

Dis. 1. 11. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (*Natura giuridica e compiti istituzionali*) — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 12. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali ».

Dis. 1. 13. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».

Dis. 1. 14. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie

e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali ».

Dis. 1. 15. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale ».

Dis. 1. 16. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe ».

Dis. 1. 17. Vascon.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato ».

Dis. 1. 21. Marcora, Realacci, Potenza.

(A.C. 4644 – Sezione 2)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****PARERE CONTRARIO**

Sugli emendamenti 1.02 e 1.03 Vascon; 3.051 Franci; 3-bis.1 Di Giandomenico; 3-bis.3 Scaltritti.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4644 – Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui:

la previsione, alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, non appare sufficiente ad evitare l'emersione di maggiori oneri e le autorizzazioni di spesa indicate non presentano, a decorrere dall'anno 2005, le necessarie disponibilità;

le risorse indicate al comma 2 dell'articolo 2 sono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo;

l'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 è limitato all'autorizzazione di spesa disposta al comma 4 del medesimo articolo;

i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non adeguatamente coperti;

l'autorizzazione di spesa indicata al comma 2 dell'articolo 3-bis non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2004, 2005 e 2006;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, le parole: « e 22 milioni di euro per l'anno 2006 », siano sostituite dalle seguenti: « e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 »;

all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, sia soppressa la lettera *b*);

sia soppresso l'articolo 3-bis;

all'articolo 4, siano soppressi i commi 3-bis e 3-ter;

e con le seguenti ulteriori condizioni:

all'articolo 2, comma 2-ter, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: « 8 agosto 1991, n. 267 » siano aggiunte le seguenti: « come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Dis. 1.5, Dis. 1.7, Dis. 1.9, Dis. 1.20 Vascon, 2.1 Rava, 2.2 Preda, 2.3, 158, 2.59, 2.63, 2.64, 2.65, 2.70, 2.71, 2.74, 2.75 e 2.76 Vascon, 2.66 Vendola, 3-bis.1 Di Giandomenico, 3.50 Franci, 4.11 e 4.35 Raffaldini, 4.15, 4.30 e 4.34 Rava, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.12, 5.13, 5.15 e 5.53

Bersani, 5.7, 5.8, 5.20 e 5.52 Raffaldini, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.50 Marcora 5.51 Rava, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.011, 1.012, 1.013 e 1.017 Vascon, 3.01, 3.050 e 3.051 Franci, 5.055 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4644 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: « del Corpo di polizia penitenziaria » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispet-

tori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato », sono inserite le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche comples-

sive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ra-

teizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale».

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle im-

prese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese

ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4644 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi del-

l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. *(Interventi per la pesca nella regione Molise).* 1. Al fine di garantire

la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » *e, dopo le parole:* « dell'articolo 43 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono

avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; *al secondo periodo, le parole:* « 1,05 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1,327 milioni »; *al terzo periodo, le parole:* « 1,05 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1,327 milioni » *e al medesimo periodo le parole:* « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'impo-

sta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: «del fondo di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi di garanzia» e le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

(A.C. 4644 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

Al comma 1, capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: deve essere con la seguente: è.

1. 1. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.

1. 2. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole Nel caso in cui con la seguente: Qualora.

1. 3. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte con le seguenti: verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa.

1. 4. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: ravvisata con la seguente: verificata.

1. 5. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: emette pronuncia di disconoscimento con la seguente: disconosce.

1. 6. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: di detta con le seguenti: della stessa.

1. 7. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali). – 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni

socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi urgenti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali*). — 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi a sostegno di imprese agricole colpite da emergenze fitosanitarie*). — 1. Per far fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 02. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi a sostegno di imprese agricole operanti nelle aree colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora).* — 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amylovora*, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

3. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi per il ripristino delle normali condizioni economiche delle aziende colpite dall'epidemia di influenza aviaria).* — 1. Per il proseguimento degli interventi in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di influenza aviaria del 2000 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni interessate con decreto dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, d'intesa con le regioni medesime.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 04. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani).* — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in zone di montagna sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani).* — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da im-

ditori agricoli operanti in comuni di zone di montagna con meno di cinquemila abitanti sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario). — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in trenta rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario). — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in quindici rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario). — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 25 per cento dell'importo dovuto in cinque rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 013. Vascon.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 con le seguenti: 2003-2004.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: autorizzata a procedere fino alla fine del periodo con le seguenti: procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi determinati nella misura prevista dalla normativa comunitaria.

2. 100. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere fino alla fine del periodo con le seguenti: pro-

cede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.

- 2. 1.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rosiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;

al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.

- 2. 3.** Vascon.

Al comma 2-ter, aggiungere in fine, il seguente periodo: « Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

- 2. 101.** La Commissione.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento

e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subito al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo

1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità

di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 70. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate

nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 71. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con il terzo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004 ».

2. 72. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui decreto interministeriale del 31 gennaio 2002 ».

2. 73. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-*quater*. Al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: « revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

b) all'articolo 9, comma 3, lettera c), le parole: « tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

d) all'articolo 10, comma 12, le parole: « ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

e) all'articolo 10, comma 27, lettera a), le parole: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.1257/1999 ».

2. 66. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-*quater*. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e nel territorio delle regioni insulari » sono soppresse.

2. 52. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-*quater*. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « solo nel caso che siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale ».

2. 53. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-*quater*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « rendere

noto » sono sostituite dalle seguenti: « notificare attraverso lettera raccomandata ».

2. 54. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre ».

2. 50. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « avvalendosi dell'anagrafe » sono sostituite dalle seguenti: « che risulta iscritto all'anagrafe ».

2. 55. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, infine, le seguenti: « e devono essere coerenti con il numero di vacche da latte risultanti dall'anagrafe bovina ».

2. 56. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « alla revoca del riconoscimento e » sono soppresse;

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e, in caso di ripetuta violazione, alla revoca del riconoscimento ».

2. 57. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: « non veritiero » sono aggiunte le seguenti: « e che da controlli effettuati attraverso l'anagrafe bovina presenti un numero di capi non coerenti con i quantitativi di latte commercializzato ».

2. 58. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e procede all'immediato rimborso di quanto eventualmente dovuto ai singoli produttori »;

b) il comma 2 è soppresso.

2. 59. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la lettera c) è soppressa.

2. 60. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la lettera *c-bis*) è soppressa.

2. 61. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma *7-bis* è soppresso.

2. 62. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 27, 28 e 29 le parole: « due periodi » sono sostituite dalle seguenti « tre periodi »;

b) al comma 31, le parole « dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2005 ».

2. 63. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 27, 28, 29 e 31 dopo le parole: « di applicazione del presente decreto » sono aggiunte le seguenti « e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute »;

b) al comma 31, le parole « dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5 » sono soppresse.

2. 64. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e 2001-2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2003-2004 ».

2. 74. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e 2001-2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2002-2003 ».

2. 75. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

« *34-bis.* È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale

residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999.

2. 2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggeri.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« 34-bis. In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di richiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore ».

2. 76. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo unico del decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.

2. 4. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: « della regione autonoma » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura delle medesime regioni ».

2. 5. La Grua.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È concessa la possibilità alla regione Sardegna di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte, sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito della effettuazione di vaccinazione contro la *blue tongue* disposta dalle competenti strutture sanitarie.

2. 51. Marcora.

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

Al comma 1, sostituire le parole: in collegamento con le con le seguenti: la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

3. 51. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

3. 52. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

3. 53. Vascon.

Al comma 3, dopo le parole: in applicazione *aggiungere le seguenti:* dell'articolo 22.

3. 10. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 2371/02, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari di sicurezza di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, nonché le norme di cui al decreto 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale.

3. 2. Franci, Rava, Marcora.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivati gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, a favore degli armatori e dei titolari di impianti di allevamento che, in dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, abbiano subito danni all'attività nel periodo 19 giugno – 19 luglio 2000 ».

3. 50. Franci, Rava, Marcora, Preda.

Al comma 4, dopo le parole: 8 agosto 1991, n. 267 *aggiungere le seguenti:* come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 100. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. – 1. Le modalità di recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge n. 541 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, sono fissate in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

2. Le modalità di recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commis-

sione CE del 25 novembre 1999, sono fissate in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

3. 01. Franci, Rava, Cazzaro, Borrelli, Vianello, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Marcora.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito uno specifico fondo atto a garantire, anche attraverso la collaborazione e l'assistenza tecnica delle associazioni cooperative ed amatoriali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della riforma della politica comune della pesca per il Mediterraneo, nonché l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

3. 050. Franci, Rava, Marcora.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. — 1. Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito del-

l'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

3. 051. Franci, Rava, Marcora.

ART. 3-bis.

(Interventi per la pesca nella regione Molise).

Sopprimerlo.

*** 3-bis. 2.** Vascon.

Sopprimerlo.

*** 3-bis. 4.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis.

Il ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a destinare le somme non erogate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le finalità di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto-legge 26 settembre 2000 n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000 n. 343, alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, anche nelle regioni in regime di fuoriuscita

transitoria dall'obiettivo uno di cui al regolamento CE del 17 maggio 1999 n. 1260.

Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

3-bis. 100. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

3-bis. 1. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabili-

sce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

3-bis. 3. Scaltritti.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

Al comma 1, dopo le parole: o partecipe aggiungere le seguenti: , nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347,

4. 8. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Ruggieri, Banti.

Al comma 1, dopo le parole: o partecipe aggiungere le seguenti: in stato di insolvenza.

4. 20. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Raffaldini, Gambini.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

4. 22. Rava, Rossiello, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,

4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.

- 4. 25.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 24.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 23.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 1991, n. 52, aggiungere le seguenti: con garanzia di solvenza del debitore.

4. 102. La Commissione.

Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita aggiungere le seguenti: subita dalla banca erogante.

4. 29. Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

4. 30. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini, Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.

4. 11. Raffaldini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché a loro cooperative o consorzi.

4. 35. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dai predetti imprenditori agricoli ed imprese di autotrasporto è sospesa per dodici mesi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

4. 100. La Commissione.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

4. 101 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis).

Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.

4. 34. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo della stessa procedura.

4. 33. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui al comma 1, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito

dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di successivo fallimento.

- 4. 32.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio, si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.

- 4. 18.** Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 15.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,

n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 31.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggieri, Banti, Motta, Raffaldini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis (Variazione dell'imponibile) —

1. Le imprese agricole possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono conseguentemente abrogati.

- 4. 01.** Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Banti, Ruggieri, Motta, Alfonso Gianni.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). — 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici

mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « gestito da ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. 22. Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: alle imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* , alle piccole imprese come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione UE del 3 aprile 1996,.

5. 100. Governo.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

*** 5. 3.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

*** 5. 26.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,

5. 7. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* e di logistica.

*** 5. 4.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* e di logistica.

*** 5. 23.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* e di movimentazione merci e di servizi.

**** 5. 5.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto *aggiungere le seguenti:* e di movimentazioni merci e di servizi.

**** 5. 25.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

5. 8. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,

5. 6. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.

5. 53. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.

5. 29. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: dalle imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , e dalle piccole imprese come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione UE del 3 aprile 1996.,

5. 101. Governo.

Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

***5. 12.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.

***5. 30.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 13.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

***5. 31.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di ga-

ranzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 33. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle im-

prese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

5. 50. Marcora, Motta.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 100 per cento.

5. 51. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.

5. 17. Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

5. 15. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 52. Raffaldini, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad ».

5. 10. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizza-

zione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.

5. 050. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.

5. 051. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 052.** Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza

l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 053.** Masini, Marinello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adem-

pimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Variazioni dell'imponibile*).

– 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro ».

5. 054. Raffaldini, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle

imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.

5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci, Alfonso Gianni.

(A.C. 4644 – Sezione 7)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Dis. 1. 1. Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Motta.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 6. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: ed ai Sottosegretari di Stato con le seguenti: delle politiche agricole e forestali ed ai Sottosegretari di Stato.

Dis. 1. 30. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.

Dis. 1. 2. Vascon.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006.

Dis. 1. 31. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis*).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 10. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale ».

Dis. 1. 11. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (*Natura giuridica e compiti istituzionali*) — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo

forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 12. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali ».

Dis. 1. 13. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».

Dis. 1. 14. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali ».

Dis. 1. 15. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale ».

Dis. 1. 16. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« *l*) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe ».

Dis. 1. 17. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale ».

Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate ».

Dis. 1. 19. Vascon.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge

6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato ».

Dis. 1. 21. Marcora, Realacci, Potenza.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Dis. 1. 32. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis).*

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.

Dis. 1. 4. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.

Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.

Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.

Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b) del disegno di legge di conversione, terzo periodo, sostituire le parole: spesa massima di 10 milioni di euro con le seguenti: spesa massima di 9,5 milioni di euro.

Dis. 1. 50. Governo.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.

Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Dis. 1. 9. Vascon.